

## DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

N. 26 DEL 29.12.2021

Il giorno 29 del mese di dicembre dell'anno 2021

L'arch. Francesco Maisto, Presidente/Commissario di questo Ente, giusta D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, assistito dal dott. Massimo D'Antonio, quale Responsabile Amministrativo, e dalla sig.ra Rita Capiello, che svolge in questa sede le funzioni di Segretaria, ha adottato la seguente Deliberazione:

**OGGETTO:** "Accordo di Cooperazione tra Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e soc. P.S.B. S.R.L. per interventi di riqualificazione ambientale e di formazione professionale per nuove figure dedite alla illustrazione, promozione e la gestione del patrimonio naturalistico campano". *Adozione schema.*

### IL PRESIDENTE/COMMISSARIO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa, resa dal Responsabile Amministrativo e riportata a tergo:



#### **Premesso che**

- a. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle Aree Protette” stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle Aree Naturali Protette Regionali;
- b. la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 “Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania” definisce i principi e le norme per l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- c. con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è istituito l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (di seguito denominato, per brevità, “Ente Parco”), con la definizione della sua perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle Norme di salvaguardia;
- d. con delibera di Giunta Regionale n. 307 del 02 marzo 2007, pubblicata sul BURC n. 21 del 16 aprile 2007, è approvato lo Statuto dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- e. con D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 33/93, è nominato quale Presidente/Commissario dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei l’arch. Francesco Maisto;
- f. con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020, nelle more della nomina del Direttore, il funzionario dott. Massimo D’Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco.

**Visto** le intese verbali intercorse tra il presidente dell’Ente Parco arch. Francesco Maisto e il dott. Alfonso Santillo, nato a San Prisco (CE) il 05/08/1967, residente per la carica in Napoli, al viale Campi Flegrei 80, quale Legale Rappresentante della soc. P.S.B. S.R.L., con sede in Napoli alla via Medina 5, P. IVA 05060621215, Istituto formativo accreditato presso la Regione Campania con numero N° 01404/11/06.

**Considerato** che il suddetto Centro di formazione ha sede in una zona di alto interesse naturalistico immediatamente contigua all’Area Parco, il cui comune di appartenenza rientra nella Comunità del Parco.

#### **Tenuto conto**

- a. del comma c), punto 2, dell’articolo 2 “Obiettivi” dello Statuto, il quale attesta che l’Ente Parco in particolare promuove: “Lo sviluppo di attività educative, di formazione professionale, di forme di volontariato e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, finalizzata alla corretta conoscenza del patrimonio territoriale ed al consolidamento dell’identità territoriale.”;
- b. del comma h), punto 2, dell’art. 2, “Obiettivi”, dello Statuto, il quale attesta che l’Ente Parco in particolare promuove: “L’attivazione di procedure ordinarie di consultazione e di concertazione atte a favorire la realizzazione di idonee forme associative e/o consortili tra Enti pubblici e/o tra soggetti privati presenti sul territorio del Parco [omissis...]”.

**Visto** il comma 1, art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento), della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – il quale attesta che: “[... omissis] l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.”

**Rilevato** che le Parti sono convenute alla decisione di stipulare di un Accordo di cooperazione ai sensi del comma 1, art. 11, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che, per quanto riguarda l’Ente Parco, punta a recepire risorse tecniche, professionali e finanziarie a supporto di interventi di riqualificazione ambientale individuati in area parco; per quanto riguarda il Parco Centro di Formazione, invece, potrebbe concretizzarsi in azioni propedeutiche finalizzate all’inserimento dei neoformati nel sistema lavorativo scaturito a seguito dell’intervento di riqualificazione.

**Visto** l’atto costitutivo della soc. P.S.B. S.R.L., corrispondente al Rep. N. 31799, raccolta n. 3729.

**Dato atto** che il suddetto Ente di Formazione, attivo da diversi anni sul territorio flegreo, promuove nello specifico:

- attività di educazione attraverso anche l’organizzazione di seminari e convegni;



- l'erogazione di percorsi formativi finalizzati all'innalzamento delle conoscenze e delle competenze, in particolare nell'ambito della riqualificazione dell'ambiente;
- azioni di promozione ambientale;
- ecc.

Atteso che l'Ente Parco ha pertanto interesse a sottoscrivere tale intesa.

**Visto**

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette
- la L.R.C. 33/93
- lo Statuto dell'Ente Parco

Visto altresì lo schema di Accordo di Cooperazione che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**DELIBERA**

La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata e confermata;

1. **DI APPROVARE ED ADOTTARE** l'allegato schema di Accordo di Cooperazione tra Ente Parco e soc. P.S.B. S.R.L. per iniziative congiunte tese alla formazione di nuove figure professionali da inserire nel mondo del lavoro anche a seguito di azioni di recupero ambientale da svolgersi in territorio campano e in particolare in quello dei Campi Flegrei.
2. **DI AUTORIZZARE** alla firma del predetto Accordo di Cooperazione il Presidente dell'Ente Parco e di procedere alla sottoscrizione del medesimo atto tra le parti.
3. **DI NOMINARE** il dott. Massimo D'Antonio quale Referente interno del predetto Accordo di Cooperazione.
4. **DI PUBBLICARE** il presente Provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente.
5. **DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile.

Bacoli (Na), 29.12.2021

**Il Responsabile Amministrativo**  
dott. Massimo D'Antonio



**Il Presidente/Commissario**  
arch. Francesco MAISTO



**Attestazione ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii**

Il sottoscritto dott. Massimo D'Antonio, nella qualità di Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco, nel certificare l'avvenuta pubblicazione della deliberazione n. 01 del 31.01.2022 ai sensi del comma 3, art. 16 "Albo Pretorio – pubblicazione degli Atti" dello Statuto, ne esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa.

*Bacoli (Na), li, 29.12.2021*

**Il Responsabile Amministrativo**  
dott. Massimo D'Antonio

*Bacoli (Na), li, 29.12.2021*

**La Segretaria**  
Rita Cappiello

**Il Presidente/Commissario**  
arch. Francesco Maisto





### AFFISSIONE

La presente deliberazione è stata affissa dal Responsabile Amministrativo all'Albo pretorio presso la sede dell'Ente Parco, in via piazza G. Rossini, Bacoli (Na), il giorno 29.12.2021 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

*Bacoli (Na), lì, 29.12.2021*

**Il Responsabile Amministrativo**  
dott. Massimo D'Antonio

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.12.2021

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (D.lgs. art. 134 comma 4°);
- Essendo stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

*Bacoli (Na), lì, 29.12.2021*

Il presente atto, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente in data 29.12.2021

- senza opposizioni.
- con opposizioni

**La Segretaria**  
Rita Cappiello



Allegato alla delibera n. 26 del 29.12.2021



## *Accordo di Cooperazione*

*(ai sensi del comma 1, art. 11, Legge 7 agosto 1990, n. 241)*

*tra*

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI, con sede in Bacoli (Na), alla Piazza Gioacchino Rossini – Parco Borbonico del Fusaro, Cod. Fis. 96019470630 nella persona del legale rappresentante *arch. Francesco Maisto*, quale Presidente/Commissario dell’Ente, d’ora in avanti chiamato, per brevità, “Ente Parco”,

*e*

SOC. P.S.B. S.R.L. definita d’ora in avanti “Centro di formazione”

**Visto** le intese verbali intercorse tra il presidente dell’Ente Parco *arch. Francesco Maisto* e il dott. Alfonso Santillo nato a San Prisco (CE) il 05/08/1967, residente per la carica in Napoli, al viale Campi Flegrei 80, quale Legale Rappresentante della soc. P.S.B. S.R.L., con sede in Napoli alla via Medina 5, P. IVA 05060621215, Istituto formativo accreditato presso la Regione Campania con numero N° 01404/11/06

**Considerato** che il suddetto Centro di formazione ha sede in una zona di alto interesse naturalistico immediatamente contigua all’Area Parco, il cui comune di appartenenza rientra nella Comunità del Parco.

### **Tenuto conto**

- c. del comma c), punto 2, dell’articolo 2 “Obiettivi” dello Statuto, il quale attesta che l’Ente Parco in particolare promuove: “Lo sviluppo di attività educative, di formazione professionale, di forme di volontariato e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, finalizzata alla corretta conoscenza del patrimonio territoriale ed al consolidamento dell’identità territoriale.”;
- d. del comma h), punto 2, dell’art. 2, “Obiettivi”, dello Statuto, il quale attesta che l’Ente Parco in particolare promuove: “L’attivazione di procedure ordinarie di consultazione e di concertazione atte a favorire la realizzazione di idonee forme associative e/o consortili tra Enti pubblici e/o tra soggetti privati presenti sul territorio del Parco [omissis...]”.

**Visto** il comma 1, art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento), della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – il quale attesta che: “[... omissis] l’amministrazione precedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.”

**Rilevato** che le Parti sono convenute alla stipula di un Accordo di cooperazione che, per quanto riguarda il l’Ente Parco, punta a recepire risorse tecniche, professionali e finanziarie a supporto di interventi di riqualificazione ambientale individuati in Area parco; per quanto riguarda il Parco Centro di Formazione, invece, potrebbe concretizzarsi in azioni propedeutiche finalizzate all’inserimento dei giovani neoformati nel sistema lavorativo scaturito a seguito dell’intervento di riqualificazione.

**Visto** l’atto costitutivo della soc. P.S.B. S.R.L., corrispondente al Rep. N. 31799, raccolta n. 3729.

**Dato atto** che il suddetto Ente di Formazione, attivo da diversi anni sul territorio flegreo, promuove nello specifico:

- attività di educazione attraverso anche l’organizzazione di seminari e convegni;

- l'erogazione di percorsi formativi finalizzati all'innalzamento delle conoscenze e delle competenze, in particolare nell'ambito della riqualificazione dell'ambiente;
- azioni di promozione ambientale.

**Atteso che** l'Ente Parco ha interesse a sottoscrivere tale intesa.

**Visto altresì**

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette
- la L.R.C. 33/93
- lo Statuto dell'Ente Parco



**TANTO PREPOSTO SI CONVIENE E SI STIPULA TRA LE PARTI QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Recepimento delle premesse**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Accordo di Cooperazione e come tali ne costituiscono il presupposto, la cui sopravvenuta carenza nel corso dell'esecuzione della stessa ne può comportare la rescissione secondo le modalità e termini di seguito specificati.

**Art. 2**

**Oggetto dell'Accordo**

1. Nel promuovere attività di formazione incentrate nell'ambito ambientale, la soc. P.S.B. S.R.L., nel corso della durata della presente Accordo di Cooperazione, si impegna a:

- orientare l'azione progettuale dei nuovi corsi di formazione professionale secondo gli indirizzi suggeriti dall'Ente Parco;
- far pervenire all'Ente Parco report delle azioni formative svolte, al fine di verificarne l'efficacia;
- sostenere tecnicamente ed economicamente l'Ente Parco per azioni di riqualificazione ambientale;
- cooperare con l'Ente Parco per altri progetti di Formazione Professionale;
- a considerare la possibile fruizione dei membri del Comitato Scientifico dell'Ente Parco in qualità di docenti.

2. L'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, dal canto suo, nel corso della durata del presente Accordo di Cooperazione si impegna a mettere a disposizione dell'Istituto di formazione e del corpo docente impegnato nelle attività didattiche di cui sopra – compatibilmente con le disponibilità dettate dalle esigenze contingenti dell'Ente – il proprio know out, le proprie competenze e il proprio personale, ai fini di fornire un supporto tecnico e/o logistico, e innalzare il livello qualitativo dell'azione formativa.

**Art. 3**

**Discrezionalità dell'Accordo**

Le parti sono libere di condurre interventi formativi senza l'ausilio del partner di cui al presente Accordo di Cooperazione, basandosi su criteri di discrezionalità ed esigenze didattiche. In tal caso la soc. P.S.B. S.R.L. non potrà usufruire dei benefici di cui all'Art. 6.

**Art. 4**

**Referenti**

Essendo in possesso delle competenze richieste a seguito dell'attestato dalla Regione Campania del 26 giugno 2001, n. Reg. 113/NA, relativo alla partecipazione e al superamento degli esami finali del MASTER denominato "PROGETTO DEMIURGO", promosso dall'Assessorato all'Orientamento e alla Formazione Professionale della Regione Campania e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Programma Operativo F.S.E. 940022/I/1 Asse 7.4 A Sottoprogramma "Formazione/FORMATORI", il presidente dell'Ente Parco nomina Referente del presente Accordo di Cooperazione il dott. Massimo D'Antonio, già Responsabile Amministrativo e Coordinatore delle attività dell'Ente Parco. Il legale rappresentante della soc. P.S.B. S.R.L. nomina Referente del presente Accordo di Cooperazione il dott. Alfonso Santillo.

#### **Art. 5**

##### **Sede degli interventi formativi**

La sede degli interventi formativi di interesse comune dovrà essere individuata della soc. P.S.B. S.R.L. nel luogo strategicamente più adatto allo scopo. Dal canto suo, l'Ente Parco si impegna a mettere a disposizione, compatibilmente con le disponibilità dettate da esigenze interne, le proprie strutture, in particolare la Sala Riunioni situata al pian terreno dell'Ente, per eventuali lezioni degli allievi sul posto. A tal proposito, la soc. P.S.B. S.R.L. si impegna a far conoscere con congruo anticipo la tempistica delle singole attività che si intendono realizzare, nonché le esigenze connesse relativamente al supporto tecnico e/o logistico.

#### **Art. 6**

##### **Oneri finanziari**

Per l'analisi dei costi relativi allo svolgimento delle eventuali attività didattiche di interesse comune e del supporto finanziario richiesto alla società per gli interventi di riqualificazione ambientale sarà vagliato a seconda del singolo progetto, tenendo in debito conto del contributo in termini di cooperazione fornito dall'Ente Parco e delle possibilità di inserimento dei neo formati nel quadro dell'intervento. Quindi sarà stilato apposito contratto nel quale saranno definiti rispettivi ruoli e compiti dei soggetti in causa, approvato, da una parte, dall'Ente Parco tramite determinazione del Responsabile Amministrativo; dall'altra dal legale rappresentante della società che specificherà la somma investita scaturita attraverso uno studio di settore.

#### **Art. 7**

##### **Utilizzo del Logo**

La soc. P.S.B. S.R.L. potrà utilizzare nei corsi effettuati in collaborazione con il Parco il logo del suddetto Ente, specificando sotto o di fianco la dicitura: *"In collaborazione con l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei"*. Tale logo e tale dicitura dovranno essere collocati in tutte le pubblicazioni inerenti all'azione formativa, in una posizione autonoma e lontana da eventuali altri stemmi.

#### **Art. 8**

##### **Durata dell'Accordo di Cooperazione**

Il presente Accordo di Cooperazione decorre dalla data di stipula ed avrà durata quinquennale al termine del quale potrà essere rinnovato qualora le parti, sulla base dei risultati conseguiti, qualora lo si ritenga opportuno.

#### **Art. 9**

##### **Norme finali**

Le parti possono rescindere in qualsiasi momento, di comune intesa, il presente Accordo di Cooperazione. In tal caso, un apposito documento verrà sottoscritto da ambo le parti. Entrambe le parti possono rescindere unilateralmente il presente Accordo di Cooperazione mediante comunicazione da trasmettere tramite PEC, con preavviso di almeno un mese e illustrandone le motivazioni. Le parti concordano nell'individuare l'autorità giudiziaria competente il Foro di Napoli.

Bacoli (Na), lì \_\_\_\_\_

**Il Presidente dell'Ente  
Parco Regionale dei Campi Flegrei**  
arch. Francesco Maisto



**Il Legale Rappresentante**  
soc. P.S.B. s.r.l.  
dott. Alfonso Santillo